



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO TERRITORIO E URBANISTICA, SVILUPPO, TRASPORTI, SISTEMI
INFORMATIVI, ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA.

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, e s.m. e i.;

Visto il D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola";

Vista la Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2003: "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile";

Vista la DGR n. 1037 del 18 luglio 2011 che detta disposizioni attuative del DM n. 17 del 26.01.2011 per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola;

Visto il Regolamento Provinciale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante e/o istruttore di autoscuola approvato con DCP n. 06 del 08/03/2022;

Visto il RE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Richiamate le disposizioni del D.M. 1° febbraio 2024, n. 34, in particolare l'art. 2 (Disposizioni transitorie), con cui sono state apportate sostanziali modifiche al D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, in ordine alle procedure di abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola;

ART. 1 OGGETTO

E' indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il

conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante e di istruttore di autoscuola

ART. 2 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione:

1) siano **residenti nella Provincia di Piacenza**

2) siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011:

A) per gli **insegnanti di teoria** che hanno conseguito l'attestato di frequenza al **corso di formazione** iniziale per insegnante **AVVIATO PRIMA del 6 aprile 2024**

a) Età non inferiore a 18 anni;

b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;

c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

d) Patente di guida della categoria B normale o speciale;

e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale previsto dall'art. 123 del Codice della Strada.

B) per gli **insegnanti di teoria** che hanno conseguito l'attestato di frequenza al **corso di formazione** iniziale per insegnante **AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024**

a) Età non inferiore a 18 anni;

a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) Patente di guida della categoria B normale o speciale in corso di validità, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;

d) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale previsto dall'art. 123 del Codice della Strada (conseguito a seguito del corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024).

C) per gli istruttori di guida che hanno conseguito l'attestato di frequenza al **corso di formazione** iniziale per istruttore **AVVIATO PRIMA del 6 aprile 2024**

a) Età non inferiore a 21 anni

b) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale¹)

c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

d) patente di guida comprendente:

1) almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori

¹ Allegato 1 D.G.R. 1037/2011

- di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 (*abilitazione istruttore completa*);
- 2) almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 (*abilitazione istruttore parziale*);
- 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011 (*abilitazione istruttore per apertura autoscuola*);
- e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale previsto dall'art. 123 del Codice della Strada:

D) per gli **istruttori di guida** che hanno conseguito l'attestato di frequenza al **corso di formazione** iniziale per insegnante **AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024**

- a) Età non inferiore a 21 anni
- b) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale²)
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d) patente di guida comprendente:
 - 1) **BE e CE**, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 2) **A, BE e CE**, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 3) **BE, CE e DE**, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - 4) **A, BE, CE e DE**, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - 5) **BE e CE** speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, del DM n. 17/2011 come modificato dal DM n. 34/2024;
- e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale previsto dall'art. 123 del Codice della Strada (conseguito a seguito del corso di formazione iniziale per insegnante AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024).

Per i titoli di studio conseguiti **all'estero** è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per gli aspiranti insegnanti/istruttori che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale, propedeutico all'abilitazione che intendono ottenere, AVVIATO DOPO il 6 aprile 2024, in caso di esito negativo di una prova, le prove precedenti superate con successo rimangono valide nei termini che seguono:

- a) nell'esame di idoneità per l'abilitazione di insegnante:
- b) entro e non oltre il termine massimo di 2 anni decorrente dall'esito positivo della prima prova scritta (di cui all'art. 6, punto 1, del presente bando), è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la seconda prova scritta, la simulazione della lezione di teoria e/o la prova orale (di cui all'art. 6, rispettivamente punti 2, 3 e 4, del presente bando) se precedentemente sostenute con esito negativo presso questa o altre

² Allegato 1 D.G.R. 1037/2011

- Province;
- c) nell'esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore:
 - d) entro e non oltre il termine massimo di 2 anni decorrente dall'esito positivo della prova scritta (di cui all'art. 7, punto 1, del presente bando), è consentito accedere all'esame di abilitazione a istruttore di guida ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la prova orale o la prova pratica (di cui all'art. 7, rispettivamente punti 2 e 3, del presente bando);
 - e) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da insegnante a istruttore di guida:
 - f) qualora l'esame integrativo consista in diverse tipologie di prove pratiche per la dimostrazione di capacità di istruzione alla guida su diverse tipologie di veicolo e una tra queste prove sia stata precedentemente sostenuta con esito negativo presso questa o altre Province, è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la suddetta prova entro il periodo massimo di 2 anni dall'esito positivo della prova precedente;
 - g) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da istruttore a insegnante:
 - h) entro e non oltre il termine massimo di 2 anni decorrente dall'esito positivo della seconda prova scritta (di cui all'art. 6, punto 2, del presente bando), è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la simulazione della lezione di teoria e/o la prova orale (di cui all'art. 6, rispettivamente punti 3 e 4, del presente bando) se precedentemente sostenute con esito negativo presso questa o altre Province;
 - i) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da istruttore ad altre categorie di patenti:
 - j) qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A sia su autobus, è consentito parteciparvi ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la seconda tipologia di prova pratica entro il periodo massimo di 2 anni dalla data di superamento della prima.

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante e/o di istruttore di guida di autoscuola, devono rivolgere apposita istanza, in competente bollo, alla Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali.

La domanda deve essere presentata mediante lo sportello telematico della Provincia di Piacenza corredandola degli allegati necessari.

In alternativa, le domande potranno essere presentate compilando il modulo scaricato dal suddetto sportello telematico e:

- consegnate direttamente all'Ufficio Relazioni col pubblico di Via Garibaldi 50 – Piacenza
- inviate tramite PEC all'indirizzo provpc@cert.provincia.pc.it
- spedite tramite posta ordinaria con raccomandata con ricevuta di ritorno a Provincia di Piacenza Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali – Via Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza

In ogni caso le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **31 gennaio 2025**.

Non saranno accolte domande pervenute oltre la citata scadenza del 31 gennaio 2025.

L'Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai soggetti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto istante, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione del **versamento di € 60,00** per i diritti di istruttoria da versare attraverso il

portale PagoPa dei pagamenti della Provincia di Piacenza <https://piacenza.provincia.plugandpay.it/> click su "PAGAMENTO SPONTANEO" (non serve la registrazione), selezionare "Trasporti-Esami idoneità" / "insegnanti autoscuola" oppure "istruttori autoscuola". Qualora il candidato sostenesse **entrambi gli esami**, dovrà fare due versamenti (uno per l'esame da insegnante e un per l'esame da istruttore). In nessun caso la somma verrà restituita;

- b) dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (utilizzando il modulo apposito presente nello sportello telematico) oppure, in caso di domanda presentata direttamente o a mezzo PEC marca da bollo da € 16,00 apposta sul modulo di domanda;
- c) copia dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
- d) copia in carta semplice del diploma / attestato di qualifica di scuola di secondo grado (facoltativa);
- e) fotocopia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità della stessa all'originale.
- f) copia dell'eventuale attestato di idoneità di insegnante o istruttore già posseduto

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda anche la documentazione di cui all'art. 2 del bando (riconoscimento/equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con analoghi titoli conseguiti in Italia).

Il cittadino extracomunitario deve inoltre dimostrare il possesso di idoneo provvedimento autorizzativo che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.

ART. 5 – AMMISSIONE AGLI ESAMI

All'ammissione dei candidati si procederà in esito all'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. L'elenco degli ammessi all'esame verrà pubblicato sul sito internet della Provincia (www.provincia.pc.it area tematica "*trasporti*" sottosezione "*esami / esami autoscuole*")

Tale elenco avrà valore di convocazione per gli ammessi. I candidati non ammessi saranno informati mediante lettera

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 7 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:

- a) prima prova quiz (per i candidati con **corso di formazione iniziale avviato prima**

del 06/04/2024) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza.

prima prova quiz (per i candidati con **corso di formazione iniziale avviato dopo il 06/04/2024**) nel tempo massimo di trenta minuti il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza

- b) seconda prova il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo di due ore (la Commissione ha facoltà di aumentare tale tempo fino ad un massimo di tre ore; in tal caso verrebbe comunicato in sede d'esame prima dell'inizio della prova), tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- c) terza prova il candidato sostiene una prova orale in cui simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- d) quarta prova il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c);

ART. 8 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.:

- a) prima prova quiz (per i candidati con **corso di formazione iniziale avviato prima del 06/04/2024**) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza.

prima prova quiz (per i candidati con **corso di formazione iniziale avviato dopo il 06/04/2024**) nel tempo massimo di trenta minuti il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel

- complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza
- b) seconda prova il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - c) terza prova si distingue fra **vecchio e nuovo ordinamento** (a seconda che il corso di formazione iniziale sia stato avviato prima o dopo il 06/04/2024)

VECCHIO ORDINAMENTO

Il candidato sostiene le prove pratiche, per dimostrare la propria capacità di istruzione, a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*abilitazione parziale* art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2001) il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti), a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci);

Le prove pratiche si svolgono con le seguenti modalità per valutare le capacità di istruzione alla guida di seguito elencate:

1. **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 (*abilitazione istruttore completa*); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm cubi³, condotto da un componente della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare di almeno patente A;
2. **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, condotto da un componente della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare almeno di patente B
3. **capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D**, a scelta della Commissione d'Esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

NUOVO ORDINAMENTO

Gli aspiranti istruttori di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato dopo il 6 aprile 2024, per la TERZA PROVA, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostengono le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

1. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria **B, BE, C e CE**, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
2. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria **AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE**, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo

³ Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

- della categoria B e di veicolo della categoria CE;
3. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria **B, BE, C, CE, D e DE**, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame;
 4. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria **AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE**, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame.

Supera la TERZA PROVA il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova di guida prevista, non inferiore a 5 (cinque) su 10 (dieci) e, complessivamente sulla prova pratica, non inferiore a 12 (dodici) su 20 (venti) o 18 (diciotto) su 30 (trenta), rispettivamente nel caso in cui le prove di guida siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva: per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);

per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);

I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti **a cura e spese del candidato** interessato ed essere idonei per uso autoscuola;

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui **all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011** sostengono solo le prove d'esame di cui alle lettere a) e b) del presente articolo⁴. (*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*)

ART. 9 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per **entrambe** le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui all'art. 6 lett a) e all'art 7 lett. a) sarà comune.

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una simulazione di una lezione di teoria, due prove orali (una per insegnante e una per istruttore) e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e specificato agli Artt. 7 e 8 del presente bando

ART. 10 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

Estensione dell'abilitazione da istruttore di guida ad insegnante: il candidato, già istruttore di guida, che intende conseguire anche l'abilitazione per INSEGNANTE DI TEORIA, ai fini dell'estensione dell'abilitazione deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui all'art. 7, ad esclusione della prima prova scritta (quiz).

Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore di guida: il candidato, già insegnante di teoria, che intende conseguire anche l'abilitazione per ISTRUTTORE DI GUIDA, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui all'art 8, ad esclusione della prima prova scritta (quiz).

⁴ Art. 8 comma 3 del D.M. 17/2011

Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore di guida (parziale): il candidato, già insegnante di teoria, che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui all'art 8, ad esclusione della prima prova scritta e della prova pratica su motociclo.

Integrazione dell'abilitazione a istruttore di guida (anche per le patenti di categoria A): il candidato, già istruttore di guida abilitato a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA anche per le patenti di categoria A, deve sostenere solo la prova pratica sul motociclo. L'esame per l'integrazione dell'abilitazione verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A; alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10; supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore di guida (ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola): il candidato, già insegnante di teoria e in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie BE e CE speciali, che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola, deve sostenere solo la prova orale.

ART. 11 – ESITI DELL'ESAME

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice formulerà l'elenco dei candidati risultati idonei affinché il Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali, possa rilasciare l'attestato di idoneità.

Nel sito internet della Provincia (www.provincia.pc.it) verranno pubblicate, oltre al suddetto elenco, **data e modalità** di ritiro degli attestati.

ART. 12 - SEDE E CALENDARIO ESAMI

Le prove scritte di entrambi gli esami si svolgeranno:

presso **la sede della Provincia** in via Garibaldi 50 nel giorno:

- **12/02/2025 (mercoledì)** – Prove scritte:
 - ore 9:00 Prima prova scritta (QUIZ) comune ad entrambe le tipologie d'esame
 - ore 10:00 Seconda prova scritta dell'esame di abilitazione per insegnanti di teoria

presso **la sede della MCTC** in via Maestri del lavoro nel giorno:

- **19/02/2025 (giovedì)** – ore 9:00 – prove orali e pratiche

Eventuali modifiche riguardanti **date e luoghi delle prove orali e delle prove pratiche**), saranno decisi dalla Commissione d'esame e comunicati mediante pubblicazione sul sito della Provincia www.provincia.pc.it nella area tematica "*trasporti*" sottosezione "*esami / esami autoscuole*".

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità

La mancata presentazione alla suddetta prova comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

ART. 13 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Dott. Gianmarco Maserati, Funzionario del Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali. Nel sito Internet della Provincia (www.provincia.pc.it) verranno pubblicate le seguenti informazioni: elenco degli ammessi ed elenco degli idonei.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di effettuare controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali Tel 0523/795390

ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d'ufficio saranno trattati dal Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali per le finalità inerenti la gestione della procedura di selezione. I dati non saranno comunicati a terzi se non solo nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

I dati richiesti sono indispensabili per l'espletamento del procedimento di cui trattasi, il cui conferimento, pertanto, da parte dei candidati è obbligatorio.

Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante.

All'uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I candidati hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante.

L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza Corso Garibaldi n. 50. Il responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Dott. Vittorio Silva, Dirigente del Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali della Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via Garibaldi 50, tel 0523795324, e-mail vittorio.silva@provincia.pc.it al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679, i cui contatti sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.pc.it – tel. 02 92345836 – pec: info@pec.sistemasusio.it

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.